

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE**

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Marco Cecchi - Presidente
Dott. Federico Pani - Giudice relatore
Dott. Andrea Mattielli – Giudice

all'esito dell'udienza del 22.1.2020, nel procedimento di reclamo ex art. 26 L.F. iscritto al n. r.g. 3843/2019 promosso da:

SOCIETÀ ALFA

RECLAMANTE

contro

BANCA

A.S. SOCIETÀ BETA

RECLAMATI

e nei confronti di

MANDATARIA DELLA CESSIONARIA DEL CREDITO

INTERVENUTA

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ai sensi dell'art. 26 L.F., SOCIETÀ ALFA ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 25.11.2019 con la quale il Giudice Delegato della procedura di Amministrazione Straordinaria di SOCIETÀ BETA, Dott.ssa OMISSIS, ordinava al Commissario Straordinario di depositare in cancelleria il terzo riparto parziale depositato in data 19.11.2019, in sostituzione di quello precedente del 7.10.2017.

Da un punto di vista fattuale, ha esposto: di essere un creditore regolarmente ammesso nell'ambito della procedura di A.S.; che il piano di riparto del 7.10.2017 prevedeva il versamento in suo favore di E 720.631,76, somma ricavata dalla vendita di un immobile compreso nella massa attiva sul quale gravava un'ipoteca in suo favore; che il Commissario Straordinario non dava esecuzione a tale piano di riparto, regolarmente depositato; che nel frattempo BANCA chiedeva di intervenire nella ripartizione dell'attivo; che il Commissario, con comunicazione del 12.7.2019, evidenziava al C.D. l'esistenza di una precedente iscrizione ipotecaria su quell'immobile in favore di BANCA (ipoteca non presente nei primi accertamenti ipocatastali, perché iscritta in danno di soggetto diverso da SOCIETÀ BETA); che il G.D., con ordinanza del 15.7.2019, revocava il decreto del 19.2.2018 (relativo al progetto di riparto parziale del 7.10.2017) invitando il Commissario Straordinario alla presentazione di un nuovo progetto di riparto che prevedesse l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita in favore di BANCA, previa acquisizione del parere del Comitato di Sorveglianza; che in effetti il Commissario Straordinario si muoveva in questi termini, e il G.D. emetteva quindi il provvedimento in questa sede reclamato.

SOCIETÀ ALFA ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza in questione, essenzialmente soffermandosi sul fatto che BANCA non fosse un creditore ammesso alla procedura concorsuale. Ad avviso della reclamante, infatti, alla luce dell'art. 52 L.F., come novellato

Ordinanza, Tribunale di Arezzo, Pres. Cecchi – Rel. Pani, del 28 gennaio 2020

dalla riforma del 2006 e come interpretato dalla più recente giurisprudenza, il creditore che vanta un'ipoteca sganciata dalla sussistenza di un credito diretto nei confronti del proprietario dell'immobile (che evidentemente, al momento della concessione del mutuo, aveva assunto la veste di terzo datore di ipoteca) dovrebbe farla accertare con le modalità previste dagli artt. 93 e seguenti L.F.: in mancanza di tale ammissione, gli sarebbe precluso il diritto alla partecipazione alle ripartizioni del ricavato.

Si sono costituite in giudizio BANCA (originario soggetto titolare dell'ipoteca) nonché MANDATARIA DELLA CESSIONARIA DEL CREDITO, essenzialmente formulando le stesse difese. Hanno evidenziato che l'interpretazione data dalla reclamante all'art. 52 L.F. si scontra, in realtà, con l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità; orientamento rispetto al quale la pronuncia citata nel reclamo rappresenterebbe un semplice "fuor d'opera", avendo la stessa sezione ribadito il tradizionale orientamento in una pronuncia più recente. In buona sostanza, quindi, per le resistenti il soggetto che vanta un'ipoteca su un immobile della massa senza, tuttavia, essere anche diretto creditore della società assoggettata a procedura non dovrebbe chiedere di essere ammesso al passivo, ma soltanto domandare di partecipare alla ripartizione dell'attivo (come effettivamente fatto da BANCA).

Il reclamo non è ammissibile e, comunque, non è fondato.

Come rilevato in premessa, oggetto di impugnazione dinanzi a questo Tribunale, in composizione collegiale, è l'ordinanza con la quale, letto il terzo progetto di riparto del 19.11.2019, in sostituzione e rettifica di quello precedente del 7.10.2017, e preso atto del parere del Comitato di Sorveglianza, ordinava il deposito in cancelleria del terzo progetto di riparto parziale da ultimo depositato, disponendone l'avviso ai creditori a cura del Commissario Straordinario.

Trattasi di un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 270/1999, che regola le modalità di ripartizione dell'attivo essenzialmente rinviando alla disciplina contenuta nella Legge Fallimentare, ivi compreso l'art. 110, commi secondo e terzo. Il secondo comma prevede che il G.D. ordini il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori ne sia data comunicazione; esattamente quanto fatto dalla Dott.ssa OMISSIS. Aggiunge il terzo comma dell'art. 110, testualmente, che «entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36».

SOCIETA' ALFA, pertanto, avrebbe dovuto proporre il reclamo nei confronti del G.D., e semmai impugnare dinanzi al Tribunale il provvedimento di rigetto del G.D.. Né rileva il fatto che l'ordine di deposito del progetto di riparto, nel caso di specie, presentava delle indubbe peculiarità, tale progetto sostituendosi ad analogo piano di riparto depositato nell'ottobre 2017; sostituzione, peraltro, caldeggiata dallo stesso giudice delegato con un'ordinanza del luglio scorso (non dimessa in atti). Tutto ciò, infatti, non toglie che sul piano formale il provvedimento reclamato si inserisca nel perimetro dell'art. 110 L.F., sicché il mezzo di gravame da utilizzare avrebbe dovuto essere quello individuato da tale disposizione di legge.

Anche prescindendo da tale profilo di rito, preme al Collegio in ogni caso evidenziare che il piano di riparto si pone in linea con i dettami legislativi, avuto riguardo all'interpretazione maggioritaria della Suprema Corte di legittimità. Infatti, anche dopo la riforma del 2006, **la Corte di cassazione ha ribadito l'orientamento già radicatosi anteriormente a tale modifica, teso ad escludere - sulla scorta di diversi argomenti - che il titolare del solo diritto reale di garanzia non deve farlo accertare nelle forme di cui agli artt. 93 e seguenti L.F.** (cfr. Cass. 2540/2016, Cass. 27504/2017 e Cass. 18082/2018).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

È ben vero che la Corte ha avuto modo di esprimersi anche in senso difforme (Cass. 2657/2019), tuttavia tale precedente è rimasto del tutto isolato e, successivamente, è stato ribadita la precedente interpretazione (cfr. Cass. 12816/2019 e Cass. n. 18790/2019).

Soprattutto quest'ultima pronuncia si rivela significativa, poiché emessa dalla stessa sezione (la prima) che ha pronunciato l'unico precedente difforme e perché si confronta espressamente con gli argomenti addotti da quest'ultima. Al di là degli argomenti testuali valorizzati dalla Corte a sostegno dei propri assunti, significativa - e ad avviso di questo Collegio decisiva - è la sottolineatura del contenuto delle disposizioni adottate dal legislatore nella legge delega finalizzata all'adozione del c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché il contenuto di quest'ultimo. Invero, e riprendendo quanto argomentato dalla Corte nella pronuncia in esame:

«3.8. Merita, allora, di essere evidenziato che la legge 19 ottobre 2017, n. 155 "Delega al Governo per la forma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza", nel dettare i principi cui il Governo, nell'esercizio della delega, avrebbe dovuto attenersi, con l'art. 7, cornuta 8, - a proposito dei criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione da applicarsi nella riforma del sistema di accertamento dello stato passivo - alla lettera 1) ha disposto che la nuova disciplina dovrà "chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca".

3.8.1. L'art. 201 del d.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14, "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (per il prosieguo indicato, più brevemente, come C.C.I.), dispone, al comma 1, che: "Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo".

3.8.2. In attuazione della delega è stato, pertanto, esclusivamente previsto che il creditore di soggetto diverso da quello nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale, e verso cui vanta la garanzia, sia obbligato alla presentazione della domanda di partecipazione al riparto nella quale dovrà essere determinato "l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare" (art. 201, comma 3, lettera 61, del menzionato C.C.I.), ed è particolarmente significativo che, nella Relazione illustrativa ai decreti delegati in attuazione della legge n. 155 del 2017, si legge, tra l'altro (cfr. pag. 105-106) che «...non si è ritenuto di esercitare la delega in relazione al criterio relativo all'art. 9 (rectius: 7, Ndr), comma 8, lett. fi (chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca), in quanto quella esigenza di chiarimenti è venuta meno con il consolidarsi della condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte,...», ivi specificamente richiamandosi i principi resi da Cass. n. 2540 del 2016.

3.8.3. Anche la nuova regolazione della crisi d'impresa, che, nonostante l'ampia vacatio legis, può ragionevolmente assurgere a significativo indice interpretativa delle norme tuttora vigenti, conferma, dunque, come sia preferibile, rispetto alla contraria soluzione adottata da Cass. n. 2657 del 2019, quella già fatta propria dal maggioritario orientamento espresso da Cass. n. 2540 del 2016, Cass. n. 27504 del 2017, Cass. n. 18082 del 2018 e, da ultimo, da Cass. n. 12816 del 2019, a tenore del quale, quindi, il mero beneficiario di prelazione ipotecaria o (come nella specie) pignorantia non è un creditore concorsuale e, pertanto, i suoi diritti non possono essere accertati nelle forme ordinarie di cui al capo V della legge fallimentare».

Le spese seguono la soccombenza della reclamante e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore di causa, con elisione delle fasi di trattazione e decisionale in ragione del tipo di rito ed applicando un lieve abbattimento sui medi tabellari.

Ordinanza, Tribunale di Arezzo, Pres. Cecchi – Rel. Pani, del 28 gennaio 2020

Trova inoltre applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, di talché la reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita:

- dichiara inammissibile il reclamo;
- condanna SOCIETA' ALFA a rifondere le spese di lite della presente fase di reclamo sostenute da BANCA e MANDATARIA DELLA CESSIONARIA DEL CREDITO, liquidate (cadauna) in 5.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali;
- dà atto che la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2020.

Il Presidente
Dott. Marco Cecchi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*